

**COMUNE DI QUARTO**  
**PROVINCIA DI NAPOLI****ORIGINALE / COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA**  
**COMMISSIONE STRAORDINARIA**

<b>DELIBERA</b>  <b>N. 150</b>  <b>DATA 30/09/2014</b>	<b>Oggetto:</b> Regolamento per l'affidamento in concessione a favore di soggetti privati di beni confiscati alla criminalità organizzata.
--------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di settembre alle ore 14,10, nella sala delle riunioni del Comune di Quarto;

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

<b>N.</b>	<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
1	<b>D.ssa Maria Grazia Nicolò</b>	SI	
2	<b>D.ssa Savina Macchiarella</b>	SI	
3	<b>D.ssa Carmelina Vargas</b>	SI	

nominata con D.P.R. del 9 aprile 2013 in virtù dei poteri del Consiglio Comunale attribuiti col medesimo decreto;

Con la partecipazione del Segretario Generale dr. Lorenzo Capuano.

Vista la deliberazione, integralmente di seguito riportata, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Visto il parere reso dal Capo Settore competente.

Visto il parere di regolarità contabile.

Visto il parere del Segretario Generale.

**DELIBERA**

Di approvare l'atto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

## LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

- **VALUTATA** l'esigenza di disciplinare l'uso dei beni concessi all'Ente in virtù della legge 7 marzo 1996, n.109 e ss.m.ii., che detta disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati;
  - al fine di promuovere il loro riutilizzo per finalità istituzionali e di utilizzazione sociale e che gli stessi siano mezzo di sviluppo e di riscatto del territorio;
  - **ATTESO** dover attenersi nella gestione e nelle procedure di affidamento dei predetti beni ai principi di trasparenza, legalità e pubblica concorrenza;
  - **VISTO** lo schema di Regolamento comunale che allegato al presente atto ne diventa parte integrante e sostanziale, composto da n.13 articoli;
  - **VISTO** lo Statuto comunale;
  - **VISTO** la legge 109/1996 e ss.mm.ii.;
  - **VISTA** la legge 6 settembre 2011, n.159 e successivi regolamenti di esecuzione approvati con DPR 233/234 e 235 del 15/12/2011;
- VISTO** il Decreto Legislativo n.267/2000 e ss.m.ii.;

### DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento comunale per la disciplina della concessione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi della legge 109/1996 e ss.mm.ii., ed acquisiti al patrimonio indisponibile dell'Ente che, composto da n.13 articoli, si allega alla presente deliberazione per diventare parte integrante e sostanziale;
2. Di disporre la pubblicazione del presente Regolamento comunale sul sito internet dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", e all'Albo Pretorio comunale;
3. Di trasmettere copia del Regolamento comunale approvato ai Responsabili di Settore dell'Ente per quanto di competenza;
4. Di trasmettere copia del regolamento approvato a Sua eccellenza il Prefetto di Napoli per opportuna conoscenza.

# COMUNE DI QUARTO

Prov. di Napoli

## REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA



### SOMMARIO

**Articolo 1** - Finalità e oggetto

**Articolo 2** - Principi

**Articolo 3** - Unità operativa speciale beni confiscati

**Articolo 4** - Albo speciale

**Articolo 5** - Enti beneficiari

**Articolo 6** - Concessione in uso dei beni a terzi. Modalità e organo competente

**Articolo 7** - Concessione in uso dei beni a terzi. Criteri e procedimento di assegnazione

**Articolo 8** - Obblighi del concessionario

**Articolo 9** - Durata

**Articolo 10** - Cessione del bene e del contratto

**Articolo 11** - Controlli

**Articolo 12** - Potere sanzionatorio

**Articolo 13** - Normativa transitoria e finale

## **ARTICOLO 1**

### **Finalità e oggetto**

Il Comune di QUARTO, in conformità alle finalità della legge 109/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché della legge 6 settembre 2011, n.159 e relativi regolamenti di esecuzione approvati con DPR 233/234 e 235 del 15/12/2011; promuove l'utilizzazione a fini sociali e/o occupazionali dei beni confiscati alla criminalità organizzata facenti parte del proprio patrimonio come strumento di sviluppo e di riscatto del proprio territorio.

Il presente regolamento stabilisce i principi e disciplina le modalità, i criteri e le condizioni per la concessione in uso a terzi dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi della legge 109/96, facenti parte del proprio patrimonio indisponibile e non utilizzati per finalità istituzionali.

## **ARTICOLO 2**

### **Principi**

Il Comune di QUARTO per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 del presente Regolamento conforma la propria azione amministrativa ai principi di pubblicità, di trasparenza e di libera concorrenza tra privati nel rapportarsi ad essa.

## **ARTICOLO 3**

### **Unità operativa speciale beni confiscati**

E' istituita l'Unità operativa speciale "Beni confiscati alla criminalità organizzata" che si occupa di tutte le problematiche inerenti la concreta applicazione della L. 109/96 e successive modifiche ed integrazioni. L'Ufficio, che opera con il supporto di tutti i Settori comunali, è diretto dal Responsabile del Settore Patrimonio.

## **ARTICOLO 4**

### **Albo speciale**

E' istituito un Albo speciale di tutti i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di QUARTO.

Nell'Albo devono essere catalogati, con il relativo stralcio planimetrico ai fini dell'esatta individuazione, tutti i beni di cui al comma 1 e devono essere evidenziate oltre alle generalità del prevenuto, anche la natura, l'estensione, il valore, la destinazione d'uso del bene.

In caso di concessione del bene nell'Albo deve essere inserita anche: l'indicazione della tipologia dell'attività svolta sul bene, i dati identificativi dell'ente concessionario, gli estremi dell'atto di concessione, la durata e la data di scadenza della concessione.

L'Albo speciale deve essere affisso all'Albo Pretorio e inserito sul portale web dell'Ente e vi deve rimanere permanentemente.

Il Responsabile del Settore Patrimonio è responsabile della tenuta dell'Albo speciale e ne cura costantemente l'aggiornamento.

## **ARTICOLO 5**

### **Enti beneficiari**

I beni di cui all'art.1 possono essere concessi a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 226, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in

materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.

Ai sensi del D.L. n. 5 del 09/02/2012, art. 56, comma 2, i beni di cui all'art. 1 possono essere concessi, a titolo oneroso, a cooperative di giovani di età non superiore a 35 anni, per l'utilizzazione a scopi turistici. Le modalità di costituzione delle cooperative, i criteri, i tempi e le forme per la presentazione delle domande sono quelle definite con decreto del Ministero per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, di concerto con il Ministero della Giustizia ed il Ministero dell'Interno, come previsto dalla suddetta normativa.

## **ARTICOLO 6**

### **Concessione in uso dei beni a terzi - Modalità e organo competente**

I beni sono concessi con provvedimento del Responsabile del Settore Patrimonio previa selezione pubblica secondo le modalità di cui al successivo articolo 7.

La concessione in uso a terzi, avviene con atto di diritto pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa.

I rapporti tra concedente e concessionario vengono disciplinati da apposita convenzione che deve essere allegata all'atto di concessione.

La convenzione deve prevedere, oltre agli specifici diritti ed agli obblighi delle parti, anche l'oggetto, le finalità, la durata della concessione, le modalità d'uso del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità del controllo sulla utilizzazione del bene, la disciplina delle modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene stesso.

I beni sono concessi a titolo gratuito, con eccezione dei casi previsti dal precedente art.5, ultimo capoverso.

## **ARTICOLO 7**

### **Concessione in uso dei beni a terzi - Criteri e procedimento di assegnazione**

La scelta del concessionario deve avvenire, in ogni caso, mediante selezione pubblica aperta al territorio curata dal Responsabile del Settore Patrimonio, su deliberazione di indirizzo della Giunta Municipale che ne fissa criteri, modalità, i relativi punteggi ed approva lo schema di convenzione da stipularsi tra le parti.

Il Responsabile del Settore Patrimonio dovrà rendere pubblica la volontà dell'Ente di concedere a terzi i beni di cui all'art.1, mediante avviso pubblico contenente ogni elemento di identificazione del bene.

L'avviso pubblico deve essere affisso di norma all'Albo pretorio, sul portale web dell'Ente, per almeno 30 giorni consecutivi.

Ai fini della scelta del terzo concessionario, in ogni caso, occorre privilegiare, sulla base di una valutazione comparativa, quelle ipotesi progettuali tese al miglioramento ed allo sviluppo dei beni e che, nel rispetto delle prescrizioni del decreto di destinazione, siano maggiormente rispondenti all'interesse pubblico e alle finalità della legge 109/96; inoltre, si dovrà tenere conto anche dell'esperienza posseduta dal soggetto richiedente nell'ambito dell'attività per lo svolgimento della quale viene richiesta l'assegnazione del bene e relativa all'ultimo triennio, della sua esperienza in materia di gestione di beni confiscati, della sua struttura e della dimensione organizzativa.

La domanda per il rilascio della concessione, in carta semplice e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere inoltrata al Comune di QUARTO dai soggetti di cui all'art. 5 e deve recare ogni elemento utile ai fini dell'identificazione dell'Ente richiedente e dei beni oggetto della richiesta.

Alla domanda dovranno essere allegati oltre ai documenti volti a comprovare il possesso da parte

del richiedente dei requisiti di legge per potere ricevere in concessione il bene, anche quelli, previsti nell'avviso pubblico, volti a consentire la scelta del terzo concessionario.

Si dovrà privilegiare, ove possibile, l'uso plurimo dei beni da parte di più soggetti interessati.

Il Responsabile del Settore Patrimonio, acquisite le richieste, individuerà, attraverso apposita commissione, il concessionario ed adotterà il provvedimento di concessione, che comunque dovrà essere preceduto dall'acquisizione delle informazioni prefettizie in ordine all'Ente richiedente, ai sensi della normativa vigente, e alle persone dei soci, degli amministratori e del personale proprio che lo stesso Ente intende impiegare a qualsiasi titolo per l'espletamento dell'attività sui beni.

Qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'Ente richiedente o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere che l'Ente non possa dare garanzie di assoluta affidabilità nella gestione del bene confiscato, il Responsabile del Settore Patrimonio non può adottare il provvedimento concessorio.

## ARTICOLO 8

### Obblighi del concessionario

La convenzione, indipendentemente dal tipo di attività che si dovrà svolgere sul bene concesso, deve prevedere a carico del concessionario:

- a) l'obbligo dell'utilizzo e dell'eventuale recupero del bene concesso per la realizzazione di attività aventi rilevanza sociale e volte a rafforzare la cultura della legalità nel territorio dell'Ente;
- b) l'obbligo di tenere costantemente informato l'Ente concedente dell'attività svolta;
- c) l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile, e per responsabilità civile;
- d) l'obbligo di stipulare apposita polizza fideiussoria quale cauzione per eventuali danni arrecati al bene concesso, con garanzia non inferiore al 10% del valore dell'immobile;
- e) l'obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
- f) l'obbligo di rispettare la Legge n.46/90 e il D.Lgs. n.626/94 nonché le norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;
- g) l'obbligo di informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato del possesso;
- h) l'obbligo a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
- i) l'onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, ivi comprese le spese per la messa a norma dei locali, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente, ove non siano di ordinaria manutenzione;
- j) l'onere delle spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali;
- k) l'obbligo di trasmettere annualmente l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni concessi e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
- l) l'obbligo di trasmettere annualmente all'Ente copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso completi degli allegati di legge, nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta, dalla quale si evincano i risultati raggiunti;
- m) l'obbligo di esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di QUARTO in alto al centro, e il numero della concessione, anche la seguente dicitura: "Bene, confiscato alla criminalità organizzata, del patrimonio del COMUNE DI QUARTO";
- n) l'obbligo, volto alla promozione dell'immagine del territorio del concedente, di inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste, lo stemma del Comune di QUARTO in alto al centro;
- o) l'obbligo di restituire i beni nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso;

p) l'obbligo di rendicontare annualmente (*entro il 31 gennaio dell'anno successivo*), con allegata adeguata documentazione probatoria, tutte le spese effettuate per manutenzione ordinaria, straordinaria e lavoratori impiegati.

## **ARTICOLO 9**

### **Durata**

Alla concessione deve essere apposto un termine di durata. Nella determinazione del termine di durata si dovrà tenere in considerazione l'impegno economico che il concessionario dovrà affrontare per l'attuazione dell'ipotesi progettuale proposta finalizzata al miglioramento e allo sviluppo del bene. Comunque la concessione non può essere rilasciata per un periodo superiore ad anni 20 (venti).

La concessione è rinnovabile con procedura semplificata.

La richiesta di rinnovo, indirizzata al Comune di QUARTO almeno sei mesi prima della scadenza, deve essere compilata in carta semplice e firmata dal legale rappresentante dell'Ente. Il concedente non può richiedere la restituzione del bene per tutta la durata della concessione, salvo che ricorrano motivi di cui all'art 12 del presente Regolamento.

## **ARTICOLO 10**

### **Cessione del bene e del contratto**

Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione.

## **ARTICOLO 11**

### **Controlli**

E' rimesso al Responsabile del Settore Patrimonio, attraverso la Polizia Municipale o altri funzionari dell'Ente appositamente incaricati, il controllo sul concessionario, sui beni concessi e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico e delle disposizioni contenute nella legge e nel presente regolamento.

Il Responsabile del Settore Patrimonio dovrà verificare annualmente la permanenza a carico del concessionario dei requisiti che giustificano, ai sensi della L.575/65 e successive modifiche ed integrazioni, la concessione.

Il Responsabile del Settore Patrimonio, può in ogni momento procedere a carico del concessionario ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori ritenuti necessari per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

## **ARTICOLO 12**

### **Potere sanzionatorio**

La concessione sarà dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari, ivi comprese quelle previste nel presente regolamento, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto tra le parti.

La concessione in ogni caso sarà revocata, senza l'osservanza di ogni ulteriore formalità, e il rapporto contrattuale risolto immediatamente, nei seguenti casi:

a) qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'Ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere che l'Ente non possa dare garanzie di assoluta affidabilità nella gestione dell'attività sul bene confiscato;

- b) qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi della Legge 575/65 e successive modifiche e integrazioni, la concessione;
- c) qualora il concessionario ceda a terzi, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente, il contratto;
- d) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- e) qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni delle norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza dei lavoratori;
- f) qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali con individui od organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale facciano ritenere possibili forme di condizionamento di tipo mafioso.

I provvedimenti sanzionatori saranno, in ogni caso, adottati dalla Giunta Municipale su proposta del Responsabile del Settore Patrimonio che ne curerà l'istruttoria.

### **ARTICOLO 13**

#### **Normativa transitoria e finale**

Le concessioni di diritto stipulate o rinnovate in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere disciplinate dai provvedimenti relativi fino alla loro naturale scadenza.





Sulla presente proposta di deliberazione ad oggetto:

---

---

---

---

Sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art.49, comma 1 T.U.E.L. n.267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147/bis del dlgs.267/2000, nonché dell'art.6 del vigente Regolamento dei controlli interni.

---

Li, 19/9/2014

Il Capo Settore ICT/~~Legale~~/Scuola e Cultura  
dr. ~~Vito Iannello~~

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

*\* favorevole \**

---

---

---

Li, 30/9/2014

Il Capo Settore Economico Finanziario  
dr. Giovanni Orlando

Vista la nota prot. n. 50/O.I. del 26/04/2013 della Commissione Straordinaria e l'art. 97 del D.lgs n.267/2000, nel presupposto della veridicità e della esattezza di tutto quanto richiamato nella proposta/delibera, della regolarità e legittimità della procedura posta in essere, così come istruita e sottoscritta dal responsabile della competente Settore, esprime parere favorevole.

Il Segretario Generale  
dr. Lorenzo Capuano

**Il Segretario Generale**  
**(dr. Lorenzo Capuano)**

F.to \_\_\_\_\_

**La Commissione Straordinaria**

**(D.ssa Maria Grazia Nicolò) F.to** \_\_\_\_\_

**(D.ssa Savina Macchiarella) F.to** \_\_\_\_\_

**(D.ssa Carmelina Vargas) F.to** \_\_\_\_\_

=====  
Prot. N. 27969

Li -2 OTT. 2014

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U. n.267/18.8.2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, li -2 OTT. 2014

**Il Messo Comunale**

F.to \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio.

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

E' stata trasmessa alla Prefettura di Napoli con nota n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

(art.135 del T.U. n.267 del 18/08/2000);

Dalla residenza comunale, \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**

**(dr. Lorenzo Capuano)**

F.to \_\_\_\_\_

E' copia fin qui conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Quarto, li -2 OTT. 2014



**Il Responsabile Ufficio Segreteria**

**(Mirella Fabozzi)**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267 del 18.8.2000);

è stata dichiarata dal Commissario Straordinario immediatamente eseguibile.

**Il Responsabile Uff. Segreteria**

**(Mirella Fabozzi)**

Dalla Residenza Comunale li, \_\_\_\_\_

Sulla presente proposta di deliberazione ad oggetto:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_